



**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**  
**PROVINCIA DI BARI**

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO**  
**SU AREE PUBBLICHE**  
**(Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18)**

**GIUGNO 2010**  
Rev.Marzo 2014

**Dott. Giulio Emanuele Ciocia**  
**Collaboratore**  
**Dott. Arch. Giuseppe Ciocia Koltsidas**  
**Via G. Petroni, 35/e 70124 - Bari**  
**Tel. / Fax 080 5520801**

## **INDICE**

### **REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **TITOLO I - NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - FORME DI VENDITA
- ART. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE
- ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A"
- ART. 6 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"
- ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B"
- ART. 8 - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "B"
- ART. 9 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO
- ART. 10 - CAMBIO DI RESIDENZA
- ART. 11 - POSTEGGI FUORI MERCATO
- ART. 12 - COMMERCIO ITINERANTE
- ART. 13 - I MERCATI E LE FIERE
- ART. 14 - FIERE E MERCATI PROMOZIONALI
- ART. 15 - MERCATINO DELLE PULCI E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI
- ART. 16 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSE COMUNALI
- ART. 17 - PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 18 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE
- ART. 19 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 20 - REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE
- ART. 21 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEI MERCATI
- ART. 22 - SANZIONI
- ART. 23 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

#### **TITOLO II - REGOLAMENTO DEI MERCATI**

- ART. 24 - LOCALIZZAZIONE
- ART. 25 - ORARIO DEI MERCATI
- ART. 26 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- ART. 27 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI
- ART. 28 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO
- ART. 29 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE
- ART. 30 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 31 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI
- ART. 32 - MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI
- ART. 33 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSE COMUNALI
- ART. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 35 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE
- ART. 36 - MODALITÀ DI VENDITA
- ART. 37 - SUBINGRESSO

### TITOLO III - REGOLAMENTO DELLE FIERE

ART. 38 - LOCALIZZAZIONE

ART. 39 - ORARIO

ART. 40 - SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

ART. 41 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI

ART. 42 - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

ART. 43 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

ART. 44 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

ART. 45 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSE COMUNALI

ART. 46 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE

ART. 47 - MODALITÀ DI VENDITA

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 48 - AREE PRIVATE

ART. 49 - GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 50 - NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI

ART. 51 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA

ART. 52 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 53 - NORMA FINALE

**Aggiornato a seguito degli emendamenti della IV Commissione Consiliare Permanente**

# COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

## REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### TITOLO I NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### ART. 1

( AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ )

1. Il Comune di Ruvo di Puglia con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18, e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme di vendita;
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
- valorizzare il Centro Storico, promuovendo le attività in questa compatibili;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90.

2. Il presente Regolamento ed il Documento Tecnico costituiscono il "Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche" di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18.

3. Il piano ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

#### ART. 2

( DEFINIZIONI )

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- a) per Legge Regionale, la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";
- b) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata delle quali il comune abbia la disponibilità o gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- d) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per posteggio fuori mercato, ( o isolato o sparso ), il posteggio situato in area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti

urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;

h) per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;

i) per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

j) per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;

k) per banco mobile ( o temporaneo ), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;

l) per settori merceologici, i settori merceologici di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del Commercio";

m) per categorie merceologiche, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui allegato A della Legge Regionale;

n) per fiera o mercato specializzato o tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;

o) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

p) per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;

q) per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purchè in forma itinerante;

r) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;

s) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante;

t) per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;

u) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

v) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;

w) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

x) per fiera o mercato promozionale la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

y) per area di sosta una area individuata ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della Legge Regionale ove la permanenza gli operatori itineranti non è sottoposta a determinati vincoli;

z) per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio.

### ART. 3 ( FORME DI VENDITA )

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali regolarmente costituite e le cooperative titolari della autorizzazione di cui ai successivi artt. 5 e 7 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s. m. i..

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato;
- in forma itinerante.

3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

### ART. 4 ( OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE )

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.

3. L'operatore commerciale:

- deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;

- non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
- deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

4. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- conferire i rifiuti in forma differenziata secondo le disposizioni emanate dal Comune;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera.

5. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

6. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato e delle fiere solo se lo spazio globale occupato rientra nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

7. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

8. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

9. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

#### ART. 5

##### ( AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A" )

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune in cui è ubicato il posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione nell'interno dei mercati comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:

- a) la partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

#### ART. 6

##### ( PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A" )

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, devono essere inoltrate al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune invia all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie

merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- ai produttori agricoli;
- ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;
- ai posteggi isolati o fuori mercato.

8. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

#### ART. 7

##### ( AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B" )

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività. Non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo B allo stesso soggetto.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita l'operatore in tutto il territorio nazionale:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

#### ART. 8

##### ( PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "B" )

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. In assenza di determinazioni della Giunta Regionale previste dal comma 3 dell'art. 10 della legge regionale, l'autorizzazione di tipo B deve essere sempre concessa.

#### ART. 9

##### ( REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO )

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

2. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la

comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

3. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

4. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

5. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

6. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

7. Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi precedenti 3, 4 e 5.

#### ART. 10 ( CAMBIO DI RESIDENZA )

1. Nel caso di cambiamento di residenza o di sede legale del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza o di sede legale del titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione che provvede alle necessarie annotazioni.

#### ART. 11 ( POSTEGGI FUORIMERCATO )

1. Possono essere concessi posteggi fuori mercato permanenti o temporanei riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, ceri e lumini;
- b) frutta secca e dolciumi;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bassa bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) pomodori;
- h) angurie e meloni;
- i) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività;
- j) libri.

2. I posteggi fuori mercato di cui al precedente comma 1 possono essere individuati in tutto il territorio comunale, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti. Il Settore Attività Produttive, di concerto con la Polizia Municipale, tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità pedonale e veicolare, provvederà a collocare e dimensionare tali posteggi nelle località definite.

3. Possono essere individuati posteggi temporanei per la vendita di frutta secca, bevande, dolciumi, giocattoli, articoli religiosi e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e festività religiose o altri motivi di attrazione. Il Settore Attività Produttive, di concerto con la Polizia Municipale, tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità pedonale e veicolare, provvederà a collocare e dimensionare tali posteggi nelle località definite.

4. I posteggi fuori mercato temporanei possono essere concessi ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli per un periodo non superiore a sessanta giorni. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base dell'ordine cronologico delle domande.

5. I posteggi fuori mercato permanenti possono essere concessi ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli per un periodo non superiore ad un anno. Le concessioni sono rilasciate sulla base del seguente ordine di priorità:

- riconferma del posteggio assegnato nell'anno precedente;
- soggetti portatori di handicap;

- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
  - ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Fatte salve diverse indicazioni o disposizioni:
- la vendita nei posteggi fuori mercato può essere effettuata con lo stesso orario del posto fisso;
  - la vendita di frutta secca potrà essere effettuata nei giorni festivi;
  - qualora venga effettuata la somministrazione, di norma, dovrà essere consentito lo stesso orario dei pubblici esercizi.

#### ART. 12 (COMMERCIO ITINERANTE)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto nelle aree individuate con disposizione sindacale.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
  - nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi;
  - davanti ad uffici pubblici, scuole, chiese, ospedali, case di cura o di riposo.
5. Nelle aree di sosta di via Saragat e di via Scarlatti, via S. Barbara, così come riportate nelle Tav. 6 e Tav. 7, è consentito, in deroga a quanto stabilito al precedente comma 2 per gli operatori itineranti, di fermarsi per non più di due ore negli spazi di sosta.
6. Gli operatori itineranti che occupano gli spazi di sosta di cui al precedente comma 5 sono tenuti ad evidenziare, con idoneo supporto, l'orario di arrivo.
7. Fatta salva una diversa disposizione Sindacale, il commercio in forma itinerante può essere svolto nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

#### ART. 13 (I MERCATI E LE FIERE)

1. Ai mercati ed alle fiere si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi.
2. Nel territorio del Comune si svolgono i seguenti mercati:
  - il Mercato settimanale del sabato in via Pertini con 199 posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari; la vendita dei prodotti alimentari è consentita nei posteggi numerati dal n. 138 al n. 169, per un totale di 32 posteggi di cui sei assegnati a produttori agricoli; collocazione e dimensione dei posteggi sono riportati nella Tav. 8 - Mercato settimanale del sabato;
  - il Mercato giornaliero S.C. Cimitero Nuovo, come riportato nella Tav. 10, per la vendita dei fiori, ceri, lumini ed articoli votivi con 6 posteggi.
3. Nel territorio del Comune si svolgono:
  - la fiera dell'Ottavario del Corpus Domini, con 102 posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari; le collocazioni e le dimensioni dei posteggi sono riportati nella Tav. 11a - Fiera dell'Ottavario del Corpus Domini;
  - la fiera dei SS. Medici, con 102 posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari; le collocazioni e le dimensioni dei posteggi sono riportati Tav. 11b - Fiera dei SS. Medici.
4. Le fiere dell'Ottavario del Corpus Domini e dei S.S. Medici, si terranno rispettivamente, nei giorni del sabato, della domenica e del lunedì, nonché nei giorni 27, 28 e 29 settembre.
5. Nel territorio del Comune si svolgono, inoltre, fiere, sagre e festività religiose in occasione delle quali sono concessi posteggi per il commercio ambulante, così come riportate nella tabella che segue:

<b>Area o Festività</b>	<b>Settori merceologici</b>	<b>Numero posteggi</b>
Tav. 12 - Fiera della Madonna delle Grazie	Alimentari e non alimentari	19
Tav. 13 - Sagra della Castagna	Caldarroste, frutta secca, alimentari	10
Tav. 15 – Area di Piazza Giovanni Bovio per le Festività della Candelora, della Madonna Addolorata e della Madonna del Rosario	Alimentari e non alimentari	5
Tav. 16 – Area di Piazza Matteotti per le Festività della Madonna del Buon Consiglio e di S. Rocco	Alimentari e non alimentari	6
Tav. 17 – Area di Via D’Abignenti /via Romanello per la Festività della Immacolata Concezione	Alimentari e non alimentari	20
Tav. 18 – Area di Largo Cattedrale / via Mons. L. Bruno per la Festività di San Biagio	Alimentari e non alimentari	24
Tav. 19 – Area di Largo del Carmine per le Festività della S. Croce, della Madonna del Carmelo e della Esaltazione della S. Croce	Alimentari e non alimentari	7
Tav. 20 – Area di Piazzetta Le Monache per la Festività della vigilia di Natale	Alimentari	10
Tav. 21 – Area di Piazza Matteotti per le Festività di S. Giuseppe e di S. Anna	Alimentari e non alimentari	4
Tav. 22 – Area di Via Caprera per la Festività di S. Maria Ausiliatrice	Alimentari e non alimentari	11
Tav. 23 – Area di Piazza Matteotti per le Festività di Fine Anno e della Epifania	Alimentari e non alimentari	10
Tav. 24 – Area di Via Oberdan per la Festività di S. Lucia	Alimentari e non alimentari	8

6. In occasione di altre sagre e festività religiose non riportate nel precedente comma 5, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 11, possono essere concessi posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari.
7. Gli orari di vendita dei mercati e gli orari di vendita ed i giorni di svolgimento delle fiere, delle sagre e delle festività sono stabiliti con provvedimento Sindacale.
8. Fatta salva una diversa disposizione Sindacale, assunta acquisendo il parere delle associazioni di categoria, quando i mercati ricadono in un giorno festivo sono anticipati al giorno precedente, se feriale, altrimenti sono spostati al giorno feriale successivo stabilito per il mercato.
9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.
10. In concomitanza delle fiere dell'Ottavario del Corpus Domini e dei S.S. Medici saranno autorizzati sei automarket per la somministrazione di alimenti e bevande lungo il percorso che conduce al luna park.
11. Nelle fiere dell'Ottavario del Corpus Domini e dei S.S. Medici sarà data priorità alla vendita di prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese e di prodotti dell'artigianato tipico pugliese.
12. Qualora i posteggi non sono indicati in planimetrie la Polizia Municipale, tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità pedonale e veicolare, provvederà a collocarli e dimensionarli sul territorio.
13. Nel periodo di validità del presente piano:
  - viene attivato il mercato giornaliero per la vendita di prodotti ortofrutticoli in Piazza Menotti Garibaldi con sei posteggi di cui tre riservati produttori agricoli; collocazione e dimensione dei posteggi sono riportati nella Tav. 9 - Mercato giornaliero di Piazza Menotti Garibaldi;
  - viene istituito il mercatino delle Pulci e dei prodotti tipici locali di cui al successivo art. 15.

#### ART. 14

##### ( FIERE E MERCATI PROMOZIONALI )

1. La fiera e i mercati promozionali si svolgono, di norma, nell'area indicata nella Tav. 14 - Area per il mercatino delle pulci e dei prodotti locali, per le fiere promozionali e per i mercati Promozionali, nonché in aree (anche chiuse) destinate a pubblico utilizzo ovvero servizio (es. scuole, edifici di proprietà comunale), fatto salvo quanto prescritto dall'art. 48/2c. ed acquisito il parere dell'/le associazione/i di categoria maggiormente rappresentativa/e in ambito comunale, purchè aderente/i al C.N.E.L..
2. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente promosse da associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche ed altri soggetti pubblici o privati.
3. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, e qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali.
4. Gli orari di vendita ed i giorni di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti dal Sindaco.
5. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento delle fiere promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.
6. Il numero e le dimensioni dei posteggi sono indicati dal soggetto promotore, sulla base delle merceologie esitate alla vendita, fino alla totale occupazione dell'area.
7. Resta ferma l'esclusiva competenza del Comune nell'assentire la partecipazione e nel rilascio delle concessioni agli operatori. L'atto di assenso o concessione potrà essere unico per tutti gli operatori.

#### ART. 15

##### ( MERCATINO DELLE PULCI E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI )

1. Il mercatino delle Pulci e dei prodotti tipici locali è tenuto, nell'area indicata Tav. 14 - Area per il mercatino delle pulci e dei prodotti locali, per le fiere promozionali e per i mercati promozionali.
2. Al mercatino partecipano operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, altri soggetti iscritti nel registro delle imprese ed operatori non professionali per la vendita di prodotti di antiquariato e modernariato di prodotti tipici locali.
3. La concessione del posteggio non può essere superiore all'anno.
4. La gestione del mercato può essere affidata tutta o in parte ai soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 14.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune nell'assentire la partecipazione e nel rilascio delle concessioni agli operatori. L'atto di assenso o concessione potrà essere unico per tutti gli operatori.
6. Al mercatino si applica la disciplina dei mercati.
7. La periodicità e l'orario di vendita nel mercatino ed i giorni di svolgimento sono stabiliti con provvedimento del Sindaco.
8. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento

del mercato con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

9. Il numero e le dimensioni dei posteggi sono determinati dall'organo di vigilanza sulla base delle merceologie esitate alla vendita, fino alla totale occupazione dell'area.

ART. 16  
( CONCESSIONE DEL POSTEGGIO  
E TASSE COMUNALI )

1. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 15 e quanto previsto per i produttori agricoli e per i posteggi fuori mercato, la concessione del posteggio nei mercati ha validità di dieci anni. Essa non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed alla (TOSAP) ed della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU).

3. Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste nei rispettivi regolamenti comunali.

ART. 17  
( PRODUTTORI AGRICOLI )

1. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima annuale e può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

2. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

4. E' motivo di revoca dell'autorizzazione o degli effetti della comunicazione di inizio di attività e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

6. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

ART. 18  
( RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE )

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. E' concessa la facoltà di richiedere in una sola domanda la partecipazione a più o tutte le fiere tenute nell'anno solare nel Comune.

4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- ordine cronologico di arrivo dell'istanza.

5. Qualora i posteggi delle fiere sono divisi per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

6. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

7. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni, a partire dalla data di affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile.

8. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

9. La concessione di posteggio o l'assegnazione temporanea, di cui al successivo comma 4 dell'art. 19, non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazioni di particolare gravità, o nel caso di recidiva, nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel comune negli ultimi tre anni.

#### ART. 19 ( ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI )

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:
  - maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
  - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
  - inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
    - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
    - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
    - soggetti portatori di handicap.

#### ART. 20 ( REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE )

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.
3. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
4. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui ai commi 1 e 4 del precedente art. 18, sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

#### ART. 21 ( MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI DEI MERCATI )

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.
3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.
4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

#### ART. 22 ( SANZIONI )

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla

autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o e del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.549,00 euro:

a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;

b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale;

c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3 della Legge Regionale, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;

d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, le violazioni delle presenti norme e dei regolamenti dei mercati e fiere, di cui ai successivi Titoli, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 25,00 euro a 500,00 euro.

6. Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca, prevista al precedente comma 1, il veicolo utilizzato per il solo trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 2.000 euro.

Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

## ART. 23

### ( REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE )

1. L'autorizzazione viene revocata:

a) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

b) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. Non sono computati ai fini della revoca i periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante che, nel momento del subentro, non possiede i requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione.

2. Il Comune, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

4. Si considerano di particolare gravità le violazioni:

- relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree pubbliche;
- l'abusiva estensione della superficie del posteggio autorizzata;

- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

5. Nei casi di mancato pagamento, accertato notificato, delle tasse comunali di cui al precedente art. 16, è disposta la sospensione dell'attività di vendita fino al momento del versamento in sanatoria del debito.

## **TITOLO II REGOLAMENTO DEI MERCATI**

### **ART. 24 ( LOCALIZZAZIONE )**

1. I mercati sono riportati nel precedente art. 13.

### **ART. 25 ( ORARIO DEI MERCATI )**

1. L'orario di vendita dei mercati è stabilito con disposizione del Sindaco.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

### **ART. 26 ( SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA )**

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi, ai quali dovrà essere consentito un agevole accesso.

6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

### **ART. 27 ( CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI )**

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato solo se lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato

### **ART. 28 ( TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO )**

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.

3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

### **ART. 29 ( REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE )**

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.

ART. 30  
( ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI )

1. Le concessioni dei posteggi presso i mercati sono rilasciate in base alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

ART. 31  
( ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI )

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al precedente comma 1, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:
  - maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
  - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
4. Gli operatori commerciali che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporanei:
  - devono essere presenti, all'ora di inizio del mercato, nelle aree appositamente indicate dal Comune;
  - non possono accedere alle aree del mercato senza il preventivo assenso del personale di vigilanza.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 5 del precedente art. 22, oltre all'allontanamento dell'operatore dal mercato.

ART. 32  
( MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE  
A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI )

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.
3. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

ART. 33  
( CONCESSIONE DEL POSTEGGIO  
E TASSE COMUNALI )

1. La concessione del posteggio agli operatori commerciali nei mercati ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.
2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed alla (TOSAP) ed della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU).

ART. 34  
( REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO )

1. La concessione del posteggio presso i mercati è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:
  - nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- revoca dell'autorizzazione commerciale;
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere non sono computati ai fini della revoca.

#### ART. 35

##### ( REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE )

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

#### ART. 36

##### ( MODALITÀ DI VENDITA )

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
  - occupare il solamente l'area data in concessione;
  - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
  - rimuovere gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti;
  - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
  - non accendere fuochi all'interno del mercato;
  - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
  - non turbare l'ordine del mercato;
  - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
  - non introdurre cani o altri animali nel mercato;
  - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

#### ART. 37

##### ( SUBINGRESSO )

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

### **TITOLO III REGOLAMENTO DELLE FIERE**

#### ART. 38

##### ( LOCALIZZAZIONE )

1. Le fiere sono riportate nel precedente art. 13.

#### ART. 39

##### ( ORARIO )

1. L'orario ed i giorni di svolgimento delle fiere è stabilito con provvedimento Sindacale.
2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.
3. Non è permesso sgombrare il posteggio nella fiera prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

#### ART. 40

##### ( SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA )

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

#### ART. 41

##### ( CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI )

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree della fiera solo se lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 5 del precedente art. 22, oltre all'allontanamento dell'operatore dalla fiera.

#### ART. 45

##### ( CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSE COMUNALI )

1. La concessione del posteggio nella fiera ha validità solo per i giorni di svolgimento della stessa.
2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed alla (TOSAP) ed della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU).

#### ART. 46

##### ( REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE )

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

#### ART. 47

##### ( MODALITÀ DI VENDITA )

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
  - occupare il solamente l'area data in concessione;
  - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
  - rimuovere gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti;
  - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
  - non accendere fuochi all'interno della fiera;
  - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
  - non turbare l'ordine della fiera;
  - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
  - non introdurre cani o altri animali nella fiera;
  - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

#### ART. 48

##### ( AREE PRIVATE )

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un

mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.

2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali stabilite dalla legge regionale.

3. Nel caso in cui al precedente comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

#### ART. 49

( GESTIONE DEI SERVIZI )

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e la erogazione dei servizi.

2. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati il Comune può stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.

#### ART. 50

( NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI )

1. Le aree pubbliche adibite alla vendita ed alla somministrazione di prodotti alimentari devono essere adeguate alle prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2006, n. 529 - Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3/4/02 "Requisiti igienico- sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

#### ART. 51

( ATTIVITÀ PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA )

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dal Settore Attività Produttive.

2. L'attività di vigilanza è affidata alla Polizia Municipale.

3. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

#### ART. 52

( DISPOSIZIONI TRANSITORIE )

1. Fino all'adozione dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche di cui al comma 5 dell'art. 70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", mediante intesa in sede di Conferenza Unificata (art. 8, comma 6, l. 131/2003), si applicano le norme regionali a cui fa riferimento il presente regolamento.

#### ART. 53

( NORMA FINALE )

1. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere nazionale o regionale.

2. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.